



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Assessore all'Urbanistica e Enti locali

Via Jacopo Aconcio, n. 5 - 38122 Trento

Tel. 0461 493202- Fax 0461 493203

e-mail: ass.urbentilocali@provincia.tn.it

AI
COMUNI
LORO SEDI

AI
COMPENSORI
LORO SEDI

AL
CONSORZIO DEI COMUNI
TRENTINI
Via Torre Verde, 21
38100 – TRENTO

ALLA
COMMISSIONE URBANISTICA
PROVINCIALE
S E D E

ALLA
COMMISSIONE PROVINCIALE PER
LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
S E D E

ALLE
COMMISSIONI COMPENSORIALI
PER LA TUTELA PAESAGGISTICO-
AMBIENTALE
LORO SEDI

AI
DIPARTIMENTI DELLA PROVINCIA
LORO SEDI

AGLI
ORDINI E COLLEGI
PROFESSIONALI
LORO SEDI

Trento, **7 aprile 2009**

Prot. n. **3230 / 09**

-13-I-PGM

Oggetto: Legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009) e legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009).
Disposizioni in materia di urbanistica.

Con le leggi provinciali citate in oggetto la Provincia ha approvato la legge finanziaria di assestamento per l'anno 2009 e le relative norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento. La l.p. n. 2 del 2009 è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 30 marzo 2009 ed è entrata in vigore il 31 marzo, la l.p. n. 4 del 2009 è pubblicata nel Bollettino ufficiale del 7 aprile ed entra in vigore l'8 aprile 2009.

Con la presente nota si evidenziano le disposizioni contenute nelle leggi predette **limitatamente agli aspetti concernenti la materia urbanistica.**

MODIFICHE ALLA LEGGE PROVINCIALE 15 GENNAIO 1993, N. 1

Con l'articolo 53 della l.p. n. 2 del 2009 sono state apportate alcune modifiche alla legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 in materia di agevolazioni per il recupero degli insediamenti storici. In primo luogo è prevista una maggiore flessibilità, in analogia a quanto già stabilito per il Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio di cui all'articolo 78 della l.p. n. 1 del 2008, che consente di impegnare gli stanziamenti di bilancio anche sulla base dei progetti preliminari, ai fine di snellire le procedure di concessione dei contributi ai comuni. E' inoltre soppresso il silenzio assenso sulle varianti ai progetti già finanziati, in quanto per varianti consistenti che possono stravolgere il progetto di recupero dell'immobile è importate consentire al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio di approfondire la valutazione sui contenuti delle modifiche.

MODIFICHE ALLA LEGGE URBANISTICA PROVINCIALE 4 MARZO 2008, N. 1

L'articolo 12 della legge provinciale n. 4 del 2009 ha introdotto le modificazioni alla legge urbanistica che si espongono di seguito.

Modifiche agli articoli 23, 31 e 148 in materia di pubblicità delle varianti ai piani urbanistici

Le modifiche si propongono di semplificare e rendere meno onerose le forme di pubblicità del deposito dei piani urbanistici locali, riducendo ad un solo quotidiano locale l'obbligo di pubblicazione e prevedendo l'utilizzo di internet come forma di pubblicità, fermo restando l'obbligo di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La disposizione si applica anche alla disciplina di approvazione delle varianti ai PRG prevista in via transitoria

dall'articolo 148 della l.p. n. 1 del 2008 ed è immediatamente applicabile a tutte le fasi dei procedimenti, anche in corso, che richiedano il deposito del piano.

Modifiche all'articolo 58 in materia di distanze

La nuova disposizione precisa che nella determinazione delle distanze minime non si computano le opere per il risparmio energetico realizzate su edifici esistenti, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia e quindi fermo restando il rispetto dei 3 metri minimi fra edifici. La disposizione riprende quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, della deliberazione della Giunta provinciale n. 2879 di data 31 ottobre 2008, concernente gli standard minimi in materia di distanze, ed è immediatamente applicabile, anche in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla predetta deliberazione. Per la definizione delle opere per il risparmio energetico si rinvia a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 4, della citata deliberazione (sovrastutture, rivestimenti, pareti ventilate, ecc. per la realizzazione di pacchetti isolanti).

Modifiche all'articolo 62 e all'articolo 148 in materia di comitato per gli interventi nelle aree agricole

La prima modifica consente di semplificare le procedure per autorizzare la realizzazione degli interventi ammessi nelle aree agricole. La disposizione prevede infatti che la valutazione paesaggistica è effettuata nell'ambito delle deliberazioni del comitato, evitando la doppia procedura attualmente richiesta (prima autorizzazione della conferenza di servizi/comitato e poi l'autorizzazione paesaggistica). In caso di diniego per gli aspetti paesaggistici, è ammesso il ricorso alla Giunta provinciale. La disposizione richiede la nomina del comitato e non è applicabile alla conferenza di servizi che opera in attesa della costituzione del comitato medesimo.

La seconda modifica, in attesa dell'adeguamento dei PRG ai principi di tutela delle aree agricole previsto dal nuovo PUP, assoggetta a salvaguardia gli interventi di recupero riguardanti edifici esistenti, con destinazione diversa da quella agricola o dismessi dall'attività agricola, richiedendo l'autorizzazione preventiva del comitato per le aree agricole per verificarne la compatibilità con il Piano urbanistico provinciale.

Modifiche all'articolo 84 in materia di edilizia sostenibile

La soppressione del comma 4 deriva dall'abrogazione delle corrispondenti disposizioni statali effettuata con l'articolo 35 del decreto-legge n. 112 del 2008, che ha fatto venir meno l'obbligo di allegare la certificazione energetica agli atti di trasferimento degli immobili.

Modifiche agli articoli 105 e 106 in materia di DIA

Per risolvere alcuni problemi interpretativi, viene chiarito che è soggetto a DIA il cambio di destinazione d'uso senza opere. E' previsto altresì l'obbligo di comunicare formalmente l'inizio dei lavori al comune da parte dei soggetti che presentano la DIA. Inoltre è soppresso l'obbligo di indicare nella relazione accompagnatoria il nome del direttore dei lavori.

Modifiche all'articolo 112 e all'articolo 148 in materia di deroghe urbanistiche

La modifica all'articolo 112 è diretta a ridurre le deroghe di scarsa rilevanza soggette al nulla osta della Giunta provinciale, prevedendo che non è richiesto il predetto nulla-osta provinciale per gli impianti a rete e relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune.

Le disposizioni che integrano l'articolo 148 sono finalizzate ad applicare il regime delle deroghe previsto dalla l.p. n. 1 del 2008 anche nella fase transitoria in attesa della messa a regime del nuovo ordinamento urbanistico. In particolare, il nuovo comma 6 quinquies prevede l'applicazione del regime di pubblicazione per le deroghe in contrasto con la destinazione di zona e attribuisce alla sola competenza comunale le deroghe riguardanti gli impianti a rete che interessano il territorio di un solo comune nonché le relative strutture, purché non superino gli indici edilizi in misura superiore al 20 %.

Modifiche all'articolo 121 in materia di demolizione e ricostruzione di edifici tutelati

E' stata abrogata la disposizione che consentiva il rilascio dell'autorizzazione provinciale per le demolizioni e ricostruzioni anche in sanatoria. Ne consegue che si applica nuovamente il regime precedente che consente la presentazione della domanda di deroga solo ed esclusivamente in via preventiva, escludendo i crolli e demolizioni parziali o totali già avvenuti. Per le procedure di applicazione del procedimento si rinvia pertanto a quanto già precisato con precedenti circolari in merito a corrispondente articolo 72 bis della l.p. n. 22 del 1991. La norma transitoria prevede, peraltro, che sono fatte salve le domande già presentate prima dell'entrata in vigore della legge.

Con l'occasione si ribadisce che la disposizione che attribuisce all'autorizzazione del Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio anche il valore di autorizzazione paesaggistica, anche in deroga alle competenze attribuite agli altri organi di tutela del paesaggio, è direttamente applicabile in quanto non richiede specifici provvedimenti attuativi.

Modifiche all'articolo 141 in materia di procedure per la VIA e per la realizzazione di opere pubbliche

La modifica prevede l'applicazione delle procedure di semplificazione per la VIA anche alle opere delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti).

Modifiche all'articolo 147 in materia di formazione permanente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio

Le modifiche sono dirette a prevedere, nell'ambito delle iniziative formative di Trentino School of Management (TSM), la realizzazione di programmi di formazione di soggetti ai quali attribuire compiti di supporto e facilitazione nel processo di avvio dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale delle comunità e promozione della riforma istituzionale.

Modifiche all'articolo 148 in materia di disposizioni transitorie fino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale al nuovo ordinamento urbanistico

Si evidenziano le modifiche all'articolo 148, diverse da quelle già illustrate nei punti precedenti.

Varianti ai PRG e forme pubblicità

Si rinvia a quanto già precisato in precedenza in merito alle modifiche agli articoli 23 e 31 per quanto concerne le forme di pubblicità.

Per quanto concerne le varianti, le modifiche prevedono l'applicazione anche nel regime transitorio, in attesa dell'attuazione del nuovo ordinamento urbanistico, del limite previsto a regime dall'articolo 33 di tre varianti nello stesso biennio, salvi i casi di varianti per opere pubbliche, di motivata urgenza e gli obblighi di adeguamento derivanti dal vigente ordinamento. Tale limite decorre dall'entrata in vigore della legge.

Proroga delle commissioni nominate nella precedente legislatura (CUP, CTP e CTC)

Le modifiche al comma 6 prevedono la proroga di diritto della CUP e della CTP, secondo la composizione derivante dalla nomina delle commissioni medesime per la tredicesima legislatura, fino alla nomina della nuova CUP.

Le commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale (CTC) nominate per la tredicesima legislatura sono prorogate di diritto fino al 31 gennaio 2010.

Nel periodo di proroga la Giunta provinciale può sostituire i componenti delle commissioni in caso di dimissioni o di altre cause di impedimento nonché in seguito ad atti di riorganizzazione delle strutture provinciali e comprensoriali.

Nei casi in cui alla scadenza del termine di proroga delle CTC non si sia provveduto alla nomina della Commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio della comunità (CPC), la commissione comprensoriale è prorogata di diritto per ulteriori sessanta giorni entro i quali la Giunta provinciale provvede a nominare, per lo svolgimento delle funzioni spettanti in via transitoria alle commissioni comprensoriali per la tutela paesaggistico-ambientale, una commissione territoriale per la tutela del paesaggio nella seguente composizione:

- a) il presidente della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita, con funzioni di presidente;
- b) un funzionario tecnico della comunità o del comprensorio, se la comunità non è costituita;
- c) quattro esperti in materia di tutela del paesaggio e architettura iscritti ai relativi albi, di cui uno in rappresentanza della Provincia.

Si evidenzia che, ai sensi delle nuove disposizioni, il parere paesaggistico-ambientale per le opere soggette a valutazione di impatto ambientale è attribuito alla competenza del servizio provinciale competente, in luogo della CTP.

Disposizioni in materia di vincoli preordinati all'espropriazione

Il comma 8 bis precisa che nel caso di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità, già previsti dai piani regolatori generali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della l.p. n. 1 del 2008, la possibilità di reiterare i vincoli una sola volta e per un periodo massimo di ulteriori cinque anni prevista dall'articolo 52, comma 6, si applica solo a seguito della scadenza dei predetti vincoli attualmente vigenti e non ad

eventuali vincoli pregressi già reiterati, fermo restando l'obbligo di indennizzo previsto dal citato articolo 52.

Modifiche all'articolo 151 concernenti disposizioni organizzative in materia di valutazioni ambientali

Le modifiche precisano l'articolazione delle competenze provinciali in materia di VIA e VAS.

Modifiche all'articolo 152 in materia di Piano provinciale per la mobilità

La modifica precisa che fino all'approvazione del piano della mobilità continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti il Piano provinciale della viabilità previsto dall'articolo 52 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, nel testo vigente prima della sostituzione introdotta dalla l.p. n. 1 del 2008.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PIANO STRAORDINARIO PER L'INCREMENTO DEGLI ALLOGGI ITEA

L'articolo 16 della l.p. n. 4 del 2009 prevede per il triennio 2009-2011 misure urgenti per realizzazione il piano straordinario di intervento per l'incremento degli alloggi dell'ITEA.

A tal fine, la Giunta provinciale approva, anche per stralci territoriali, un programma triennale di attuazione del piano straordinario medesimo; il programma è elaborato da un comitato in cui è rappresentato anche il Consiglio delle autonomie locali. Il programma individua su scala comprensoriale o di comunità, nonché su scala comunale il fabbisogno quantitativo di alloggi.

I comuni territorialmente interessati provvedono alla localizzazione delle aree necessarie alla realizzazione degli alloggi mediante variante di adeguamento del piano regolatore generale con una procedura accelerata che prevede l'adozione definitiva entro novanta giorni dalla prima adozione. Il programma può stabilire termini più ampi. Fermo restando il rispetto dei termini previsti, i comuni possono procedere, d'intesa tra loro, a forme compensative del fabbisogno quantitativo di alloggi a ciascuno riferibile.

Se i comuni non provvedono nei termini ivi indicati, la Giunta provinciale può provvedere in via sostitutiva.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE TARIFFE

L'articolo 9 della l.p. n. 2 del 2009 dispone, a fini anticongiunturali, che per l'anno 2009 la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare provvedimenti di adeguamento relativi a tariffe, contributi, diritti, canoni ed altri costi comunque denominati, anche quando l'adeguamento è previsto per legge. La disposizione si applica anche all'aggiornamento del contributo di concessione che, conseguentemente, per l'anno 2009 non sarà adeguato all'aumento del costo di costruzione.

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -

PGM/